

Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27.

Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di salvaguardare la salubrità, l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, adotta misure atte a prevenire i danni alla salute derivanti dai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti.

Art. 2

Strumenti urbanistici

1. Negli strumenti urbanistici generali e attuativi, e loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le fasce di rispetto di cui all'articolo 4.

Art. 3

Procedimento di intesa

1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4.

2. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (Via) prescritta dalla vigente normativa.

Art. 4

Distanze di rispetto dagli elettrodotti

1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 380 kV è mantenuto ad almeno 150 m di distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone.

2. Nel caso di elettrodotti di tensione inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è ridotta in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m da terra, non superi il valore di 0,5 kV/m ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla.

3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea.

4. Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.

5. Il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati.

Art. 5

Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

Art. 6

Misure di salvaguardia

1. Nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 4, nessun fabbricato può essere adibito ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 1993

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 novembre 1991 dove ha acquisito il n. 143 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Bortolotto, Boato, Rossi e Valpiana;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7ª commissione consiliare in data 10 dicembre 1992;
- La 7ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 maggio 1993, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Francesco Bortolotto, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 1993, n. 5066;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 giugno 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 giugno 1993, n. 4944/20823/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per l'urbanistica;
- Dipartimento per i lavori pubblici;
- Dipartimento per l'ecologia e tutela dell'ambiente.